

**AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO
DI AVVOCATI DA UTILIZZARE
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI IN FAVORE DELL’A.R.A.P.**

ART. 1 Oggetto

1. Il presente avviso, elaborato ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (in seguito “Codice degli appalti”), ha la finalità di formare un elenco di avvocati cui attingere nell’ambito dei servizi legali per A.R.A.P.
2. L’iscrizione nell’Elenco avviene secondo l’ordine alfabetico e sarà suddiviso in sezioni distinte per disciplina.
3. L’Elenco è aperto, oggetto ad aggiornamento annuale, ed è articolato nelle seguenti sezioni:
 - 1) Diritto civile;
 - 2) Diritto amministrativo;
 - 3) Diritto dell’informatica e telecomunicazioni;
 - 4) Diritto dell’ambiente;
 - 5) Diritto del lavoro;
 - 6) Diritto tributario;
 - 7) Diritto societario e commerciale;
 - 8) Diritto penale (costituzione di parte civile e costituzione quale responsabile civile);

ART. 2 Ambito applicativo

1. I servizi legali saranno conferiti ai professionisti iscritti nell’Elenco nel rispetto delle qualità professionali, dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui all’art. 4 del Codice degli Appalti.
2. Resta inteso che l’Azienda si riserva il diritto di conferire gli incarichi a professionisti non iscritti nell’Elenco. Ciò nel caso in cui la questione riguardi temi di particolare complessità ovvero sia rappresentata la necessità di assicurare la prosecuzione alla difesa.

ART. 3 Requisiti per l’iscrizione

1. Possono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 - Iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati da almeno 4 (quattro) anni ed eventuale possesso dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori;
 - insussistenza di provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte degli Organi degli Ordini Professionali competenti negli ultimi cinque anni;
 - possesso di una idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle attività professionali;

- non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, con l'A.R.A.P. come previsto dall'ordinamento giuridico;
- insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto precedente comporta l'automatica decadenza dall'iscrizione.

2. I professionisti, inoltre, devono:

- indicare una o più sezioni dell'elenco di cui all'art. 1, comma 3 del presente testo, cui intendono essere iscritti;
- allegare un curriculum vitae contenente l'indicazione delle esperienze rilevanti riferite alla/e sezione/i prescelta/e.

ART. 4 Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di iscrizione devono pervenire entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.

2. La domanda potrà essere inoltrata mediante l'utilizzo di apposito modulo (allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto, contenente dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 3, unitamente al curriculum vitae, e fotocopia del documento di identità dell'interessato in corso di validità. Il curriculum vitae, anch'esso redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 deve indicare i seguenti dati:

- l'indicazione delle materie giuridiche trattate nelle cause patrociniate negli ultimi tre anni ed i relativi gradi di giudizio;
- gli eventuali incarichi e/o le collaborazioni con Enti pubblici;
- le esperienze acquisite nelle singole materie (amministrativa, civile, urbanistica, tributaria, penale ecc.) ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie;
- i corsi di formazione frequentati;
- l'indicazione delle eventuali pubblicazioni

La domanda dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: arapabruzzo@pec.it. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

3. La domanda e gli allegati dovranno essere inviati tramite un indirizzo PEC intestato al professionista interessato all'iscrizione nell'Elenco ed essere contenuti in un'unica e-mail in formato PDF non modificabile.

4. La partecipazione all'Avviso comporta l'accettazione di tutte le condizioni ivi contenute.

5. All'esito dell'esame delle istanze sarà data comunicazione, a mezzo PEC, delle sole domande non ammesse.

ART. 5 Formazione ed aggiornamento dell'Elenco

1. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi per servizi legali in favore di A.R.A.P. L'iscrizione del professionista nell'elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.

2. L'iscrizione non può aver luogo in caso di:

- mancanza, incompletezza o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni, indicazioni ed impegni previsti dal modulo di domanda (allegato 1);
- mancanza degli allegati di cui all'art. 3;
- assenza della sottoscrizione della domanda.

L'inserimento in Elenco avverrà secondo l'ordine alfabetico. I professionisti saranno inclusi nell'Elenco in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.

3. L'Elenco è, aggiornato, di norma, ogni anno tenendo conto dell'inserimento degli avvocati che abbiano presentato istanza successivamente al termine indicato dall'art. 4, comma 1, nonché delle eventuali cancellazioni di professionisti precedentemente iscritti.

- l'inserimento degli avvocati che abbiano presentato istanza successivamente al termine indicato all'art. 4 comma 1
- le cancellazioni necessarie.

ART. 6 Modalità di conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi saranno conferiti con Delibera del CdA di A.R.A.P. nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e, comunque, secondo i criteri di seguito elencati:

- a. connessione dei procedimenti o successione di gradi di giudizio in incarichi di patrocinio già affidati al professionista (continuità e uniformità difensiva);
- b. esperienza e qualificazione professionale in relazione all'oggetto e all'incarico da affidare valutati anche in relazione agli anni di iscrizione all'Albo degli Avvocati e a quello delle Giurisdizioni Superiori, così come deducibile dal curriculum allegato all'istanza;
- c. accertata efficienza e puntualità nell'esecuzione di precedenti mandati e del rapporto fiduciario maturato;
- d. appartenenza all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine del circondario in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale pende il procedimento;
- e. rotazione.

Qualora sussistano motivi di urgenza in ragione di scadenze e procedimenti cautelari, il Presidente con propria delibera, può procedere alla nomina del difensore e al conferimento del mandato difensivo, successivamente ratificato dal CdA.

2. Prima del conferimento dell'incarico, il professionista dovrà:

- obbligarsi a sottoscrivere le condizioni economiche di incarico di cui all'art. 7 del presente Avviso;
- comunicare gli estremi della polizza professionale con relativo massimale;
- inviare un preventivo di parcella.

ART. 7 Determinazione del compenso

1. Con la domanda di iscrizione i professionisti accettano senza riserve di sottoscrivere, al momento dell'affidamento del singolo incarico, il contratto d'opera professionale che regolerà anche gli aspetti economici del rapporto.

2. Il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo

per l'intero grado di giudizio. Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012 e dalla determinazione n. 91 del 13/07/2016. In particolare la misura del compenso viene previamente resa nota all'Ente con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell'opera, comprensivo del compenso nelle singole voci di costo, complete di spese, oneri e contributi. Ai fini della liquidazione del compenso, vengono prese a riferimento le tabelle professionali approvate con Decreto del Ministero della Giustizia 10/03/2014 n. 55, pubblicate in G.U. in data 02/04/2014, relative alla liquidazione delle spese di lite da parte del giudice, secondo i criteri approvati con la determinazione n. 91 del 13.07.2016. In caso di successione di tariffe professionali, la tariffa applicabile sarà quella che vige alla data di liquidazione (Cass. Civ. sez. II, sentenza n. 16581/2012) con gli sconti pattuiti al momento dell'incarico, ferma restando l'applicazione della percentuale di sconto pattuita nel presente atto.

3. Al professionista verrà riconosciuto un acconto pari al 10% dell'importo pattuito, oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% (salvo modifiche di legge), nonché l'integrale anticipazione o rimborso delle spese di giudizio, ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa. La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate e le spese vive documentate. Da tale importo verrà sottratto l'acconto.

4. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati.

5. Le liquidazioni avranno luogo entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture e/o parcelle con valore di fatture. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo.

ART. 8 Obblighi del professionista

1. Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale si obbliga:

a) a comunicare prontamente all'A.R.A.P. l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi con l'incarico affidato, come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense, così come previsto;

b) trasmettere con puntualità le vicende relative all'incarico affidatogli precisando, per quanto possibile, eventuali situazioni di soccombenza;

c) a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti, salvo che non sia necessario esperire una procedura esecutiva;

d) in caso di sentenza sfavorevole per l'A.R.A.P., il professionista deve dare tempestiva comunicazione unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati da A.R.A.P. con sistemi elettronici e manuali ai sensi del D.lgs. 196/2003 s.m.i. garantendo comunque la sicurezza e riservatezza degli stessi. Con l'invio della domanda il professionista esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

2. Il titolare del trattamento è il Dr. Antonio Sutti. In relazione al presente trattamento, l'interessato potrà far valere i diritti di cui agli artt. 7 e 8 del D.lgs. 196/2003.

Art. 10 Assunzione dell'incarico, recesso e cancellazione dall'Elenco

1. Il professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare, o meno, ogni singolo incarico. Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione del contratto prevista dall'art. 7 comma 1. Con l'accettazione dell'incarico, l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale.

2. La cancellazione del legale dall'elenco avviene nei seguenti casi:

- richiesta di cancellazione avanzata dal professionista;
- perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, comunque accertata;
- aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento successivo all'affidamento dell'incarico;
- non aver assolto l'incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi responsabili di gravi inadempimenti;
- aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
- altri eventuali ulteriori casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati nel rispetto del principio del contraddittorio.

3. È facoltà dell'Ente procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti autodichiarati dai professionisti iscritti nell'Elenco, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione a comprova.

Art. 11 Norme finali

1. L'A.R.A.P. si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso pubblico.
2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni avranno luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti.
4. Per ogni informazione inerente il presente Avviso gli interessati possono rivolgersi al Dr. Nicola Pallante (recapito telefonico: 087299261).
5. Al fine dell'adeguata pubblicità, il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R.A. e sul sito <http://www.arapabruzzo.it> nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e su <http://www.bura.regione.abruzzo.it>
6. La pubblicazione dell'Avviso e la diffusione del modulo di domanda, la formazione e pubblicazione dell'Elenco non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di conferimento di incarico di patrocinio, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di professionisti specializzati in diverse materie, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di incarichi legali.
7. Responsabile della tenuta dell'Elenco è il Dr. Nicola Pallante Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Dr. Nicola Pallante.

Cepagatti, lì 11 ottobre 2017

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Nicola Pallante